

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO

Luogo di stipula del presente contratto Foggia prov. FG

L'anno 2026 del giorno 01-04-2026 del mese di Aprile, con la presente scrittura redatta in duplice copia, tra le parti:

Mdf srl con sede in Foggia alla Via Gioberti 13/B P.Iva 04491220713 nella persona del legale rappresentante Maria De Finsi nata a Foggia prov. FG il 04-10-1978 residente a Foggia prov. FG_ in Via Vittime Civili n. 30 C.F.DFN MRA 78R44D643X

denominato **COMODANTE**

ed

MAST SRL con sede in Foggia Via Vincenzo Gioberti 13/B P.Iva 04590420719 nella persona del legale rappresentante Dott. Maurizio Zichella nato a Foggia il 12-07-1973 prov. FG residente a Foggia prov. FG in Via Vittime Civili , 30 C.F. ZCHMRZ73L12D643Q

denominato **COMODATARIO**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. La MDF srl COMODANTE concede in comodato d'uso gratuito ad uso studio alla MAST srl COMODATARIO che accetta una stanza dell'immobile in locazione del seguente immobile condotto in locazione ubicati a Foggia prov. FG in Via Vincenzo Gioberti 13/B e censito al catasto di Foggia del Comune di Foggia come al Foglio 93 Particella 38773 Sub 28 Categoria Catastale A/3 rendita € 531,95 Vani 4.
2. La durata del contratto è fissata in anni 1 (uno) con decorrenza dal 01-04-2026 e scadenza il 31-03-2027. Il comodatario, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dell'immobile in oggetto al comodante al quale, in ogni caso, nell'ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità, è concesso di richiederne l'immediato rilascio.
3. Il comodatario dichiara che gli immobili di cui trattasi sono conformi alle caratteristiche ed alle condizioni indicate in premessa ed idonei all'uso pattuito, e si impegna a riconsegnarli alla scadenza nelle medesime condizioni, salvo il deperimento d'uso.
4. È fatto espresso divieto al comodatario di cedere il contratto senza il consenso scritto del comodante, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dell'immobile.
5. Ai fini di quanto previsto dalle leggi vigenti, il comodante dichiara che gli immobili sono in regola con le norme edilizie ed urbanistiche.
6. Le spese necessarie per la manutenzione ordinaria degli immobili nonché quelle relative alla loro gestione comprese le utenze saranno a carico del comodatario mentre quelle di natura straordinaria resteranno a carico del comodante.
7. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante, salvo sempre per quest'ultimo il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li

ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione dei lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure, la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.

8. Il comodante potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali oggetto del presente contratto previo preavviso al comodatario.
9. Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possono derivargli da fatti non imputabili alla sua persona nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi ed è direttamente responsabile verso il comodante ed i terzi dei danni causati per sua colpa e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso degli immobili.
10. L'inadempienza da parte del comodatario di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà ipso jure la sua risoluzione.
11. Qualunque altra modifica al presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto.
12. Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate da leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile o comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
13. Le parti concordano di non procedere alla registrazione in quanto non vi sono richieste agevolative da richiedere.
14. Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro dove il comodante ha il proprio domicilio.
15. Il comodante ed il comodatario si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi col rapporto di comodato ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003.


IL COMODANTE

MDF S.R.L.

Via Gioberti 13/B

71121 FOGGIA

P. IVA 04491220713



IL COMODATARIO

MASTI S.R.L.

